Istituto comprensivo Pinerolo V - Cumiana
Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) 011/9059080
toic84600r@istruzione.it toic84600r@pec.istruzione.it
Codice Mecc.TOIC84600R C.F.: 94544340014

Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

I Docenti dell'Istituto riconoscono l'importanza che assume la valutazione finale all'interno del proprio lavoro scolastico come momento di riscontro del processo di insegnamento e apprendimento, operando con chiarezza e trasparenza. Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato verrà valutato l'intero **processo di maturazione** di ciascun alunno considerando i seguenti criteri:

- frequenza corrispondente ad almeno i tre quarti del monte ore annuale (salvo quanto previsto dalle deroghe deliberate dall'Istituto);
- situazione personale di partenza;
- raggiungimento degli obiettivi didattico – educativi fissati nella programmazione didattica;
- costanza e impegno mostrato nello svolgere il lavoro in classe ed in ambito domestico;
- positività nelle risposte relative agli interventi individualizzati di supporto e recupero.

Il Consiglio di classe terrà inoltre conto:

- di eventuali condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti nell'acquisizione di contenuti e competenze;
- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- del contesto classe dell'alunno.

In via generale, l'ammissione alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di parziale o mancata acquisizione livelli di apprendimento in una o più discipline; in tal caso, per tali discipline, le valutazioni inferiori ai 6 decimi verranno riportate sul documento di valutazione finale.

Premesso che si concepisce la **non ammissione**:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, e comunque documentati, interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare opportuno mancando i prerequisiti senza i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo educativo.

Il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione dovrà essere deliberata a maggioranza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Tenuto conto delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti **aggravanti**:

- mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo;
- andamento scolastico non suffragato da interesse e da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati;
- mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente (solo per gli alunni di classe seconda e terza);

Criteri ammissione Esame di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

In base all'Articolo 2, D.M.741/2017, in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato in presenza dei seguenti **requisiti**:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordina mento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n.249);
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con dettagliata e adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di classe valuterà il **grado di maturazione complessivo** e lo sviluppo degli apprendimenti considerando la situazione di partenza, e tenendo conto in particolare di:

- condizioni soggettive e fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti e difficoltà nell'acquisizione delle conoscenze;
- situazioni di DSA certificate;
- impegno e sforzo nell'affrontare il lavoro scolastico;
- risposte ai percorsi di recupero proposti dalla scuola.

Il Collegio quindi ha approvato all'unanimità i seguenti criteri per il voto favorevole all'ammissione agli esami di III Secondaria di I Grado:

- significativi progressi in relazione ai livelli di partenza;
- partecipazione in classe ed impegno nel lavoro a casa;
- fruttuosa partecipazione ai corsi di recupero;
- alunni ripetenti che mostrano un atteggiamento positivo nei confronti dell'esperienza scolastica.